

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1767-A)

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE DEL NERO)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, recante urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1982
(V. Stampato n. 3051)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, che siamo chiamati a convertire in legge, proroga ulteriormente i termini della legge 2 maggio 1977, n. 192 concernente disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercio dei molluschi eduli lamellibranchi.

Con la citata legge n. 192 si stabiliscono norme relative alla depurazione dei liquami urbani ed industriali, alla coltivazione dei molluschi, alla loro vendita ed importazione, che modificano sensibilmente la disciplina data in materia dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315, adeguandola alle nuove esigenze.

Con decreto del Ministro della sanità del 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, si fissano quindi i criteri e le modalità per la disciplina della materia particolarmente nel periodo provvisorio di prima attuazione della legge onde assicurare una sufficiente tutela igienica nelle more dell'attuazione degli impianti di depurazione e della riorganizzazione delle strutture di produzione e vendita dei molluschi.

Come si ricorderà la legge n. 192 fu sollecitata anche a seguito dei casi di colera verificatisi nei 35 comuni costieri della regione Campania nel 1973 e successivamente in Puglia e a Cagliari.

Non è questa la sede per chiarire se le cause del colera sono da ricercarsi nell'ingerimento di mitili o in altre cause igieniche più vaste e complesse.

Certo la maggior parte dei colpiti da colera avevano mangiato molluschi o crostacei e piccoli pesci in genere, per cui appare necessario un preciso controllo della produzione e vendita dei mitili.

La legge n. 192 pertanto prevede un sistema di norme precise ed articolate in materia di classificazione delle acque, depurazione, cernita, lavaggio, vendita, importazione dei molluschi, in armonia con le competenze regionali in materia.

Purtroppo l'applicazione della legge ha subito notevoli ritardi particolarmente per le difficoltà incontrate dalle Regioni per la scelta delle localizzazioni degli impianti di depurazione e per la loro realizzazione.

Conseguentemente sono state necessarie una serie di proroghe dei termini di attuazione di tutta o parte della legge onde non bloccare una importante attività economica che ha riflessi sull'occupazione e sul turismo.

Tali proroghe sono state una necessità le cui cause possono essere parzialmente comprensibili, ma non lodevoli, anche se nel frattempo si sono adottati una serie di provvedimenti che hanno diminuito le preoccupazioni e avviato a soluzione il problema.

Per tali considerazioni la proroga attuale appare più accettabile e fa veramente sperare di essere l'ultima.

È stata infatti conclusa la classificazione delle acque (approvate, condizionate, precluse) secondo le risultanze delle analisi microbiologiche, chimiche e fisiche.

È stata emanata e fatta rispettare da parte delle capitanerie di porto una migliore disciplina dell'igiene nei porti e lungo le coste.

Sono stati emanati una serie di decreti ministeriali relativi ai requisiti delle acque, alla loro captazione, alle analisi, alla modalità di confezionamento e conservazione dei molluschi, ai controlli nei negozi e ristoranti.

Sono stati erogati oltre nove miliardi alle regioni per la costruzione di impianti di depurazione dei quali il 10-15 per cento già realizzati e l'80 per cento in corso di realizzazione e da completarsi entro l'estate 1982.

Si sono tenuti incontri in sede ministeriale con imprenditori e organizzazioni sindacali per risolvere problemi connessi.

Le disposizioni infine emanate col decreto ministeriale 14 novembre 1973 e soprattutto col decreto ministeriale 27 gennaio 1981 e con varie circolari ministeriali hanno assicurato una garanzia igienica più che sufficiente se non perfetta.

Tenuto conto di quanto sopra e dell'attività svolta dalle Regioni che chiedono ormai solo alcuni mesi di tempo per ottemperare alle disposizioni della legge n. 192 e onde evitare che una intempestiva e rigida applicazione delle disposizioni della citata legge sia fonte di un clima di abusivismo incontrollabile e di gravi danni economici e occupazionali, appare opportuno ed urgente convertire in legge il decreto-legge in esame.

Si è obiettato nella discussione alla Camera dei deputati che non ricorrerebbero gli estremi dell'urgenza e della straordinarietà che giustificano il decreto-legge.

Le argomentazioni sopra esposte affermano invece tale urgenza se non si vuole lasciare un vuoto legislativo sostanziale a seguito di una legge inapplicabile senza gravi danni e probabile causa di comportamenti abusivi, ed aprire inoltre totalmente agli imprenditori di altri paesi facendo crollare ogni nostra attività economica nel settore.

Il fatto che ci sia voluto più tempo del previsto per attuare la legge n. 192 non rende meno urgente ed eccezionale il provvedimento che garantisce comunque una disciplina provvisoria.

Altri hanno obiettato che con la proroga dell'efficacia del decreto ministeriale vi sarebbe una delega al Governo non compatibile con un decreto-legge, ma anche questa asserzione appare inesatta perchè non si tratta di delega o di proroga per legge di decreto ministeriale.

Il decreto ministeriale 27 giugno 1981 è un atto amministrativo in attuazione della legge.

Prorogandosi la legge n. 192 viene affermata nel provvedimento anche la continuità dell'efficacia del decreto ministeriale.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto-legge n. 800 in esame servono a chiarire in modo preciso questo dubbio.

L'iniziale formulazione di detto articolo era certamente impropria.

Neppure può sostenersi infine la non costituzionalità del decreto-legge perchè violerebbe la Costituzione nei suoi articoli che affermano che la Repubblica tutela la salute, perchè, come più volte rilevato, la legge n. 192 e i decreti ministeriali emanati in

materia assicurano ampia tutela della salute anche in questo periodo provvisorio.

Pur non nascondendo l'amarezza e la delusione per la necessità del ripetersi dei decreti-legge, si reputa giusta l'approvazione del disegno di legge di conversione di quello in esame con alcune raccomandazioni che a nome della Commissione si ritiene di rivolgere al Governo.

L'esperienza ha insegnato che alcune norme della legge 2 maggio 1977, n. 192, non sono più attuali, per cui si invita il Governo a presentare un disegno di legge di modifica e aggiornamento che tenga anche conto delle osservazioni scaturite negli incontri avvenuti con le cooperative del settore, con gli enti locali e con le forze sociali presso i Ministeri della sanità e della marina mercantile.

Gli stanziamenti per la costruzione di impianti di depurazione sono esauriti per cui occorrono ulteriori finanziamenti per completamenti, aggiornamenti di prezzi e nuove opere, dimostratesi necessarie.

Occorre inoltre una maggiore pressione sulle Regioni per accelerare l'attuazione degli impianti di depurazione dei liquami, e la disciplina della produzione e commercio dei molluschi.

Sarebbe altresì necessaria una nuova e più completa regolamentazione di tutto il settore dei molluschi e crostacei e non solo di quelli lamellibranchi.

Alcune osservazioni infine sugli articoli del decreto-legge. Si concorda sulla correzione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1: infatti appare più corretto formalmente, ma soprattutto sostanzialmente, parlare di proroga di termini della legge e non di proroga della efficacia delle norme del decreto ministeriale 7 gennaio 1981.

Se trattavasi di spostare solo l'efficacia di un atto amministrativo non occorre la legge.

Nel caso in esame si tratta invece di spostare al 31 dicembre 1982 i termini per l'applicazione della legge n. 192 già prorogata coi decreti-legge nn. 577 e 234.

A seguito di tale proroga viene conseguentemente prorogata anche la validità del decreto ministeriale 27 gennaio 1981.

Con altri commi dell'articolo 1 il Ministro della sanità è autorizzato ad apportare mo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igieniche; gli enti locali, d'altra parte, possono avvalersi, nella realizzazione degli impianti di depurazione, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Conformemente alle recenti norme sulla depenalizzazione il decreto-legge infine commina, ai trasgressori delle disposizioni del citato decreto ministeriale, una sanzione amministrativa, salvo il caso che la violazione non costituisca specifico reato.

Concludendo, a nome della 12^a Commissione si esprime parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1981, n. 800, ritenendo che con le normative stabilite si dà idonea garanzia di tutela della salute dei cittadini che acquistano molluschi, e sono evitati i riflessi negativi sui livelli occupazionali derivanti dall'eventuale blocco della produzione, mentre si conferma l'invito al Governo e alle Regioni a tenere conto delle osservazioni espresse nella presente relazione.

DEL NERO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

17 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Dissentono i senatori del Gruppo comunista.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, recante urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192,

recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.

La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, già prorogata dall'articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982 ».

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1981, n. 381;

Considerate le difficoltà incontrate dalle regioni per l'attivazione degli impianti necessari alla depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi;

Ritenuto pertanto che permane la straordinaria necessità e urgenza di continuare ad assicurare, con particolari misure, il controllo igienico-sanitario al fine di consentire la destinazione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi salubri;

Ritenuta altresì l'opportunità di agevolare la realizzazione degli impianti di depurazione mediante l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, primo e terzo comma, e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

In attesa della completa attivazione degli impianti di depurazione di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, e comunque fino al 31 dicembre 1982, per la depurazione, l'importazione e la com-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mercualizzazione dei molluschi eduli lamellibranchi si applicano i criteri e le modalità fissate dal Ministro della sanità con decreto 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Con successivi decreti il Ministro della sanità può apportare modifiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igienico-sanitarie.

Ai fini della realizzazione degli impianti di depurazione le regioni e gli enti pubblici territoriali possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, primo e terzo comma, e dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 34, lettera e), della legge 24 novembre 1981, n. 689, i trasgressori alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive modificazioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.

La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, già prorogata dall'articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982.

Identico.

Identico.

Identico.